



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato n. 22: Piano d'azione riguardante i controlli presso i porti, relativamente al trasporto  
di carni e di prodotti a base di carne suina da parte dei passeggeri delle navi**

1. Ai passeggeri delle navi è consentito il trasporto fuori dal territorio della regione Sardegna, per uso personale, di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni, solo se confezionati sotto vuoto o in atmosfera protettiva e in confezione integra, muniti di etichetta adesiva integra riportante il **bollo ovale** e provenienti da stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.
2. I passeggeri delle navi sono esentati dal produrre una certificazione sanitaria in accompagnamento alle carni, preparazioni e prodotti a base di carne suina di cui al precedente punto 1) qualora il loro peso non sia superiore ai 10 Kg per passeggero. .
3. Non è consentito il trasporto di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni, se contrassegnati con **bollo rettangolare** o comunque non conformi ai punti 1) e 2).
4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente predispone, in accordo con l'Autorità portuale, un calendario (mensile o settimanale) di interventi ispettivi presso il porto.
5. Tale programmazione può essere suscettibile di variazioni che sono comunque concordate con i referenti individuati da ciascuna delle parti coinvolte.
6. La Polizia di frontiera e la guardia di finanza sono informate di tale programmazione periodica.
7. I controlli dei bagagli dei passeggeri e dei mezzi di trasporto, sono effettuati dal personale del Servizio veterinario durante il controllo che il Servizio di Sicurezza dei porti esegue secondo le specifiche dettate dal Piano di Sicurezza (PdS) di ogni singolo porto.
8. La collaborazione tra le Autorità non deve intralciare le finalità istituzionali proprie di ciascuna, né l'imbarco dei passeggeri e dei mezzi di trasporto.
9. Il compito del Servizio Veterinario, è quello di verificare a campione i bagagli del passeggero e dei mezzi di trasporto, prima dell'imbarco. Al passeggero viene data opportuna informazione verbale e viene invitato ad aprire e a mostrare il contenuto del proprio bagaglio.
10. Le eventuali carni o i prodotti a base di carne suina non conformi ai punti 1) e 2), devono essere consegnate dal passeggero a persona delegata non in partenza oppure lasciate in un apposito contenitore dove sono raccolte sistematicamente dalla Società individuata dall'Autorità portuale per la raccolta ed il conferimento alla distruzione.
11. I beni consegnati dai passeggeri sono annotati a cura del Servizio veterinario in un apposito registro contenente almeno le seguenti informazioni: data, tipologia di prodotto consegnato e relativa quantità, ragione sociale della ditta responsabile del trattamento, firma del personale che ha effettuato il controllo.
12. La ASL provvede ad apporre, in luoghi visibili al pubblico, apposita informativa sui prodotti di origine suina per i quali esistono divieti di fuoriuscita dalla Regione Sardegna.
13. Di ogni controllo ufficiale deve essere garantita evidenza documentale.
14. La ASL trasmette all'Assessorato dell'Igiene e Sanità la rendicontazione mensile dell'attività svolta.